

**Avv. PIETRO QUINTO**

**Studio Legale Associato**

Via Garibaldi, 43 – LECCE – Tel. 0832/245026 – fax 277974

Via dei Giubbonari, 47 – ROMA – Tel. 06/68807281

PEC: [luigiquinto@pec.it](mailto:luigiquinto@pec.it)

e-mail: [studiolegalequinto@libero.it](mailto:studiolegalequinto@libero.it)

**ON.LE TAR del LAZIO**

**Atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 10 del**

**D.P.R. n. 1199/1971**

**Per:** la sig.ra **Serena Palaia**, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 27/05/1994 (PLASRN94E67111L), residente in Squinzano (LE) alla Piazza Vittoria n. 7, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dall'Avv. Pietro Quinto (C.F. QNT PTR 42M14 G479F – PEC [pietroquinto@pec.it](mailto:pietroquinto@pec.it) – FAX 0832/277974), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Quinto (QNTLGU76B14I119M - PEC [luigiquinto@pec.it](mailto:luigiquinto@pec.it) – FAX 0832277974), e con questi elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria, 2 presso Alfredo Placidi;

**a seguito dell'atto di opposizione**

proposto del sig. **Giacomo Gallo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giorgiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via G. Gagliardo n. 19;

**Premesso**

- che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che di seguito integralmente si trascrive), notificato al MIUR, all'Università degli Studi di Bari ed al contro interessato sig. Giacomo Gallo in data 7/8/2014, la sig.ra Serena Palaia ha chiesto l'annullamento, previa sospensione:  
della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al

corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata in posizione utile per l'ammissione al corso predetto presso l'Università di Bari e/o presso le altre Università elencate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, nonché degli atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, fra cui:

- a) le deliberazioni (sconosciute) con le quali è stato determinato il potenziale formativo nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari, nonché gli atti ed i provvedimenti ad esse presupposti;
- b) il decreto ministeriale 10.03.2014 n. 220 di *"definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015"*, nonché ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti;
- c) l'atto col quale il Ministero della Salute ha rilevato il fabbisogno professionale dei medici chirurghi per l'anno accademico 2014/2015;
- d) Il decreto rettorale n. 927 del 13/3/2014 che conferma in n. 240 (oltre extracomunitari) il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e chirurgia nell'Università di Bari;
- e) il decreto (sconosciuto) del Rettore dell'Università di Bari

di approvazione della graduatoria degli idonei;  
nonché per la condanna ex art. 30, II comma c.p.a.  
dell'Università degli Studi di Bari all'adozione del provvedimento  
di ammissione della ricorrente, anche in sovrannumero, nel  
corso di laurea di Medicina e chirurgia.

**“RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA**

**Per:** la sig.ra **Serena Palaia**, nata a San Pietro Vernotico (BR) il  
27/05/1994 (PLASRN94E67111L), residente in Squinzano (LE)  
alla Piazza Vittoria n. 7, elettivamente domiciliata in Lecce, alla  
Via Garibaldi, 43, presso lo studio dell'Avv. Pietro Quinto (C.F.  
QNT PTR 42M14 G479F – PEC [pietroquinto@pec.it](mailto:pietroquinto@pec.it) – FAX  
0832/277974), che la rappresenta e difende in virtù di mandato  
a margine del presente atto unitamente e disgiuntamente all'Avv.  
Luigi Quinto (QNTLGU76B14I119M - PEC [luigiquinto@pec.it](mailto:luigiquinto@pec.it) –  
FAX 0832277974)

**contro:** il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**  
**(MIUR)**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege  
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**ed inoltre contro:** l'**Università degli Studi di Bari**, in persona  
del Rettore p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  
dello Stato di Lecce;

**ed altresì nei confronti:** del sig. **Giacomo Gallo**;

per l'annullamento, previa sospensione della efficacia esecutiva,

f) *della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata in posizione utile per l'ammissione al corso predetto presso l'Università di Bari e/o presso le altre Università elencate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, nonché degli atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, fra cui:*

g) *le deliberazioni (sconosciute) con le quali è stato determinato il potenziale formativo nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari, nonché gli atti ed i provvedimenti ad esse presupposti;*

h) *il decreto ministeriale 10.03.2014 n. 220 di "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015", nonché ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti;*

i) *l'atto col quale il Ministero della Salute ha rilevato il fabbisogno professionale dei medici chirurghi per l'anno accademico 2014/2015;*

j) *Il decreto rettorale n. 927 del 13/3/2014 che conferma in n. 240 (oltre extracomunitari) il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e chirurgia nell'Università di Bari;*

k) *il decreto (sconosciuto) del Rettore dell'Università di Bari di*

*approvazione della graduatoria degli idonei;  
nonché per la condanna ex art. 30, II comma c.p.a. dell'Università  
degli Studi di Bari all'adozione del provvedimento di ammissione  
della ricorrente, anche in sovrannumero, nel corso di laurea di  
Medicina e chirurgia.*

### **IN PUNTO DI FATTO**

*La ricorrente ha partecipato al concorso unico per l'ammissione ai  
corsi di laurea di Medicina e chirurgia indetto dall'Università di  
Bari con decreto rettorale 402 del 72/2014, con le modalità  
descritte dal D.M. 5/2/2014 n. 85, integrato dal D.M. 10/3/2014  
n. 220.*

*Con i decreti ministeriali indicati, sono stati messi a concorso  
9.983 posti per Medicina e chirurgia (353 in meno rispetto al  
2013) di cui 240 (oltre extracomunitari) assegnati all'Università  
degli Studi di Bari.*

*Con la domanda di partecipazione la ricorrente ha indicato come  
prima sede di preferenza l'Università di Bari.*

*L'8 aprile 2014 si sono svolte le prove prescritte dal bando presso  
la sede di Bari.*

*All'esito, la ricorrente è stata collocata al posto 60.008.*

*I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere  
annullati, previa sospensione della efficacia esecutiva, per i  
seguenti*

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5/2/2014 N. 85 E ALL. 1 DEL CITATO DECRETO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.**

*Anche quest'anno, nonostante le statuizioni del Consiglio di Stato (cfr parere del 14/10/2013 n. 4233 su precedenti analoghi concorsi), il MIUR e l'Ateneo pugliese hanno reso possibile lo svolgimento della procedura concorsuale in violazione del principio dell'anonimato.*

*Le norme che disciplinano lo svolgimento della prova selettiva di accesso prevedono una serie di prescrizioni finalizzate a garantire l'anonimato dei concorrenti nella fase di valutazione, e segnatamente:*

- l'art. 7 dell'allegato 1 al D.M. n. 85/2014 dispone che la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il questionario siano contraddistinti da un identico codice a barre, volto a garantire la correzione dell'elaborato nel rispetto della garanzia dell'anonimato;*
- l'art. 9 del citato allegato precisa che ciascun candidato al momento della consegna dell'elaborato deve inserire nella busta vuota il solo modulo risposte destinato al CINECA per la*

*determinazione del punteggio;*

- *l'art. 10 del citato allegato precisa ancora che: "il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile del'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dell'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito ... il seguente materiale: 1. Il secondo modulo di risposte non utilizzato ed annullato dal candidato;...3. La scheda anagrafica..".*

*Le norme richiamate, al fine di garantire l'anonimato, prevedono che il candidato possa essere identificato solo attraverso il codice a barre.*

*Nei fatti, la prova si è svolta in contrasto con le disposizioni regolamentari sopra indicate, atteso che al codice a barre è stato aggiunto un codice alfanumerico non previsto che, a differenza del primo, consente una facile individuazione del concorrente.*

*Ai candidati è stato, infatti, consegnato un plico contenente:*

- a) una "scheda anagrafica", dotata di codice a barre e codice alfanumerico, sulla quale ciascun concorrente doveva riportare le proprie generalità;*
- b) un "foglio contenente i quesiti" relativi alla prova di ammissione;*
- c) due "moduli risposte", ciascuno dei quali riporta un codice a barre ed un codice alfanumerico, identico a quello della scheda*

anagrafica;

d) un foglio contenente: 1. Il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR; 3. le chiavi personali di accesso all'area del sito MIUR riservata a ciascun concorrente, costituite da username e password. **La username coincide con il codice alfanumerico presente nella scheda anagrafica e nel modulo risposta;**

e) due buste vuote, delle quali una provvista di finestra trasparente nella quale inserire il modulo risposta ai quesiti e l'altra nella quale inserire la scheda anagrafica di ciascun concorrente.

Completate le prove, la busta con il modulo risposte nel quale, come esposto, sono stati apposti codice a barre e codice alfanumerico, è stato inoltrato al CINECA, mentre l'altra busta con gli stessi codici identificativi del concorrente ed i dati anagrafici è rimasta presso l'Ateneo dove è stata eseguita la prova.

Come innanzi illustrato, la scheda anagrafica, il modulo risposte ed il foglio contenente i dati per accedere al sito del MIUR nella parte riguardante ciascun concorrente, riportano tutti, oltre al codice a barre, un codice alfanumerico, uguale nei tre documenti.

Ovviamente, il codice alfanumerico, differenza di quello a barre che necessita di lettore ottico ed archivio dei dati, consente l'identificazione immediata del concorrente, atteso che il codice alfanumerico, da solo, individua ciascun candidato.



*Si aggiunga che la finestra della busta diretta al Cineca, stante le dimensioni e la collocazione del codice alfanumerico, consente di vedere, oltre al codice a barre, anche il primo codice il che consente di individuare l'autore di ciascun elaborato già prima della correzione. Si aggiunga, ancora, che la busta contenente la scheda anagrafica consente di vedere in trasparenza il nome e cognome del concorrente.*

*Da quanto precede discende inconfutabilmente la violazione delle disposizioni epigrafate ed, in ogni caso, la violazione del principio dell'anonimato.*

*Ciò perché, l'apposizione anche del codice alfanumerico, stampato su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, modulo risposta, foglio delle chiavi personali per l'accesso sul sito del MIUR), consente a due dei tre soggetti del procedimento (concorrente ed Università) di comunicare al terzo (Cineca), prima della correzione, l'identità dell'autore di ciascun elaborato, con patente violazione del principio dell'anonimato che sovrintende i pubblici concorsi.*

*In quest'ottica occorre porre l'accento su un ulteriore aspetto della vicenda.*

*Per l'art. 4, lett. e) del bando (art. 9, lett. h) del D.M. n. 85/2014) ciascun candidato "ha la possibilità di correggere una (ed una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e*

*sciegliendone un'altra. Deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio".*

*Orbene, questo tipo di procedura se da un canto consente al candidato di provvedere alla correzione di una risposta ritenuta errata, d'altro canto, in conseguenza della violazione del principio dell'anonimato, non garantisce neppure la genuinità degli elaborati.*

*A conferma delle censure formulate, si richiama il parere della II Sezione del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2013 che boccia le modalità di gestione del concorso di ammissione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura dell'a.a. 2012/2013 rilevando che: "ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Si che si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolari difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato...pertanto la violazione del principio dell'anonimato delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse".*

*Recentemente l'Adunanza Plenaria con sentenza del 20/11/2013 n. 27, ha statuito che : "la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da*

*pericolo c.d. astratto ( in termini Consiglio di Stato n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettivo lesione dell'imparzialità in sede di correzione".*

*Ed inoltre, continua l'A.P. "il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso -nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni- costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini più importanti".*

*In considerazione dell'accertata violazione dell'anonimato deve dunque essere annullata la graduatoria impugnata nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e chirurgia.*

*Il diritto allo studio non può, infatti, essere compresso da una selezione svoltasi in violazione dei precetti normativi fondamentali*

*che presidiano i pubblici concorsi, quali espressione di principi costituzionali, come sottolineato dal Consiglio di Stato.*

*In difetto di siffatte garanzie partecipative il diritto allo studio si riepande consentendo ai candidati idonei non vincitori l'iscrizione al corso universitario al di fuori di qualsiasi limite numerico.*

*Sul punto la giurisprudenza ha affermato: "va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed iscrizione al primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia ( al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea i questione), con l'annullamento della graduatoria limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono stati collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto corso di laurea" ( Tar Catania, 8/8/2008, n. 1528).*

*Ciò di cui si chiede l'annullamento, non è quindi l'intera selezione, ma il diniego implicito d'iscrizione al corso di laurea prescelto dalla ricorrente assunto all'esito di una procedura illegittima.*

*Alla luce di quanto precede sussistono i presupposti per l'ammissione della ricorrente al corso di laurea in Meducina e chirurgia anche in sovrannumero.*

*Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che: "che le violazioni di legge in cui è incorsa l'amministrazione comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulla stessa Amministrazione e non su altri concorrenti già utilmente graduati*

*e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro" (fra le tante, Cons. Stato, parere 3762/2011; Tar Toscana 1105/2011; Tar Campania 5051/2911).*

*Con riferimento alle procedure selettive per l'accesso alla facoltà di Medicina presso l'Università di Bari, il tar del Lazio ha disposto l'ammissione in soprannumero di alcuni candidati collocati in posizione non utile della graduatoria sul presupposto che: "considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013; Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 3, comma 2, cpa, di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti "titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso"; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in soprannumero al corso di*

laurea in medicina e Chirurgia,...pressi le Università indicate in ricorso” (TAR Lazio, 21/7/2014 n. 8910).

**Istanza cautelare.** Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della istanza cautelare avuto riguardo al fumus di fondatezza che assiste il ricorso ed al danno grave ed irreparabile che subisce la ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati che le impediscono ingiustamente di immatricolarsi presso la facoltà di Medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

Si chiede, pertanto, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in questione, come costantemente statuito dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Cons. Stato ordinanze nn. 1966/2014, 3110/2014, 293/2008; TAR del Lazio, ordinanze nn. 1854/2014, 3341/2014; 8910/2014).

**In via istruttoria** si chiede di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web del MIUR secondo le modalità che saranno ritenute idonee; si chiede altresì di voler ordinare all'Amministrazione, ed in particolare all'Università degli Studi di Bari di produrre in originale la busta contenente la scheda anagrafica della ricorrente, e comunque tutta la documentazione in originale relativa alla procedura selettiva.

**Si chiede** inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione vengano portati a conoscenza dello scrivente difensore, con assegnazione di congruo termine per replicare .

*Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27.07.1993, in G.U. 29.07.1993, n. 176, **si chiede** di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completa.*

*Per tutti tali motivi, e con riserva di integrazione ed ampliamento all'esito delle controdeduzioni delle Amministrazioni convenute,*

*SI CHIEDE*

*l'annullamento, nei limiti dell'interesse, degli atti e provvedimenti impugnati, previa sospensiva degli stessi e, conseguente, ammissione della ricorrente, se del caso con riserva, in soprannumero presso la facoltà di Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari o presso altra sede elencata nella domanda di partecipazione.*

*Con vittoria delle spese di giudizio ed espressa statuizione di ripetizione del contributo unificato, che ammonta ad € 650,00.*

*Lecce, 5 agosto 2014*

*Avv. Pietro Quinto*

*Avv. Luigi Quinto"*

*- che il controinteressato Giacomo Gallo, con atto notificato in data 29/8/2014, ha proposto opposizione al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 24 settembre 1971, chiedendo la*

trasposizione del medesimo in sede giurisdizionale affinché il giudizio prosegua dinanzi al TAR del Lazio.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Serena Palaia, come sopra rappresentata e difesa,

**si costituisce in giudizio**

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

**e chiede**

l'annullamento, previa sospensione anche mediante misure cautelari monocratiche, degli atti impugnati con il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, integralmente trascritto nelle premesse per i motivi ivi dedotti.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

*Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato di euro 650,00.*

Lecce, 3 settembre 2014

Avv. Pietro Quinto

Avv. Luigi Quinto



**ON.LE TAR DEL LAZIO**

**Istanza di decreto cautelare *inaudita altera parte***


**Ill.mo Sig. Presidente**

Con espresso richiamo dei motivi di ricorso e della istanza cautelare, il sottoscritto difensore evidenzia, da un lato, la identità della questione con altre positivamente deliberate da Codesto On.le Tribunale (cfr. tra le tante, ordinanze nn. 1854/2014, 3341/2014; 8910/2014), dall'altro, che solo un intervento giudiziale immediato che consenta la tempestiva immatricolazione in soprannumero e con riserva presso la facoltà di Medicina e Chirurgia eviterà alla ricorrente il danno grave ed irreparabile di proseguire gli studi universitari o, comunque, di avviarli con notevole ritardo.

Sussistono dunque gli estremi della gravità ed urgenza che giustificano la richiesta di intervento monocratico da parte della S.V. Ill.ma.

Con osservanza.

Lecce/Roma, 3 settembre 2014

  
Avv. Pietro Quinto

  
Avv. Luigi Quinto